

Relazione sulla sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in gestione, con il modello “***IN HOUSE PROVIDING***”, alla società “**SAT – Servizi Ambientali Territoriali SpA.**” del servizio pubblico locale denominato:

“Gestione Parcheggi pubblici a pagamento di Bergeggi”.

(Relazione redatta ai sensi dell'ex art. 34, comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i.)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Gestione Parcheggi pubblici a pagamento senza custodia del comune di bergeggi
Ente affidante	Comune di Bergeggi
Tipo di affidamento	Contratto di servizio
Modalità di affidamento	Affidamento diretto società in house
Durata del contratto	01/05/2022 – 30/09/2022
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Il singolo Comune di Bergeggi

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Comm.Capo Enrico Canepa
Ente di riferimento	Comune di Bergeggi
Area/servizio	Polizia Municipale
Telefono	019/859992
Email	Pec: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it Mail: comandantepm@comune.bergeggi.sv.it
Data di redazione	01/04/2022

1. Premessa

La presente relazione intende ottemperare a quanto previsto dall'art. 34, comma 20, della Legge 221 del 17 dicembre 2012 (legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge numero 179 del 18/10/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), che prevede che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento in concessione del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente concedente, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

Viene conseguente redatta sul modello disponibile sul sito del MISE

Essa è pertanto finalizzata ad illustrare i contenuti previsti dalla predetta norma con riferimento all'affidamento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei parcheggi pubblici a pagamento del Comune di Bergeggi da parte della società "**SAT - Servizi Ambientali Territoriali SpA**".

In particolare, quindi, con la Relazione si intende:

- individuare la forma di affidamento prescelta del servizio pubblico locale di gestione integrata dei parcheggi pubblici a pagamento del Comune di Bergeggi, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea, della parità tra gli operatori, dell'economicità della gestione;
- dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti dell'affidatario previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;
- indicare le compensazioni economiche ove previste;
- indicare le modalità e le tempistiche di attuazione delle incombenze derivanti dalla scelta della modalità di affidamento proposta.

Al fine di inquadrare normativamente il servizio in oggetto, occorre preliminarmente operare la classica distinzione tra servizio pubblico locale ed attività resa a favore dei Comuni.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n° 5068, sul criterio distintivo tra concessione di servizi ed attività resa ai Comuni evidenzia la distinzione come di seguito riportato: *"Le concessioni [di servizi], nel quadro del diritto comunitario, si distinguono [dalle attività] non per il titolo provvedimentale [...], né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura*

contrattuale [...], ma per il fenomeno di traslazione dell'alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato. La giurisprudenza della Corte di Giustizia CE ha ribadito che si è in presenza di una concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione [spesso con tariffa a carico degli utenti], mentre in caso di assenza di trasferimento al prestatore del rischio legato alla prestazione, l'operazione rappresenta [un'attività resa al Comune]”.

Per quanto attiene alla rilevanza economica, si rammenta quanto espresso con la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 23 ottobre 2012, n° 5409, secondo la quale: *“La distinzione tra [servizi ed] attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione). In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare, a seconda della scelta dell'ente pubblico, con o senza copertura dei costi). Dunque, la distinzione può anzitutto derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato, presenta o non presenta tale rilevanza economica. Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo (invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività di impresa nella previsione dell'articolo 2082 c.c. e, per quanto di ragione, dell'articolo 2195 o, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso). Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di erogazione, ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica. [...] La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla as*

Pagina 4 di 15

potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore [...].” Per quanto sopra, per la gestione della sosta a pagamento ricorrono le caratteristiche sopra evidenziate perché la gestione stessa possa considerarsi tra i servizi pubblici a rilevanza economica, come peraltro stabilito anche dai pareri dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (“AGCM”) AS542 - AS554 - AS618 - AS642 - AS681.

2. Le caratteristiche del Servizio

2.1. Aree di sosta a pagamento

Il Comune di Bergeggi con Deliberazione del C.C. n.16 del 30/04/2016 ha istituito il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia in varie zone del territorio comunale inizialmente individuate con Deliberazione della G.C.n.54 del 13/05/2008 e succ.ve mm. ed ii.ed ha provveduto alla determinazione delle tariffe del servizio con ultima Deliberazione di G.C. n.44 del 09/06/2020.

Le aree interessate al servizio, localizzate in Comune di Bergeggi sono attualmente costituite dai seguenti stalli:

A] Parcheggio in località Punta di Bergeggi, avente una superficie pari a circa mq 13.000

B] n. 27 stalli auto sul piazzale antistante l’ingresso del Parcheggio Punta di Bergeggi

C] n. 31 posti auto e n. 13 posti motoveicoli fronte stabilimenti balneari “Il Gabbiano e Canun

D] n. 45 posti auto e n. 20 posti motoveicoli fronte stabilimenti balneari La Caletta, Stella Maris e Playa de Luna

Le aree di cui ai punti A] e B] sono in affidate in concessione al Comune di Bergeggi da parte di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Con l'affidamento del servizio, relativamente agli stalli su menzionati, si intende demandare al Gestore:

- a) Realizzare tutte le attività necessarie alla predisposizione delle aree di sosta concesse ivi compresi eventuali interventi di manutenzione straordinaria, nonché l’installazione della eventuale segnaletica orizzontale e verticale;
- b) Svolgere durante tutto il periodo di durata del contratto le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di sosta, della segnaletica nonché degli eventuali attrezzature e/o arredi alle stesse connessi;
- c) Provvedere alla riscossione delle tariffe dovute per il pagamento della sosta;
- d) Stipulare idonee garanzie assicurative per tutti i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. Stipulare altresì una polizza assicurativa che sollevi l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose od animali derivanti dalla gestione del servizio per un massimale unico di € 1.000.000.
- e) Assicurare il supporto all’utenza nei periodi in cui la sosta è soggetta a pagamento. **Pagina 5 di 15**

- f) Compiere tutte le attività finanziate alla pubblicizzazione del servizio ivi compresa l'esposizione visibile per gli utenti delle tariffe del parcheggio con indicazione delle differenze di costo tra giorni feriali e giorni festivi, nonché l'esposizione delle tariffe previste per gli abbonamenti con indicazioni delle modalità di acquisto degli stessi;
- g) Assumere a completo carico le spese contrattuali, nessuna esclusa;
- h) Assicurare a campione il controllo dei veicoli sprovvisti di titolo autorizzativo, o titolari di abbonamento che facciano uso dello stesso in modo non conforme alle prescrizioni, redigendo il relativo preavviso di infrazione a CDS, su bollettari che saranno consegnati che saranno consegnati all'operatore, abilitato ai sensi della normativa, messo a disposizione da SAT SpA, come ausiliario del traffico, dal Comando di Polizia Municipale. L'attività di controllo sarà concordata col Comandante di PM
- i) Servizi accessori: su specifica richiesta del Comune il gestore si impegna alla gestione di ulteriori parcheggi pubblici in misura non superiore ad un massimo di 100 posti auto e 20 posti moto ubicati a distanza non superiore a 1000 m, in linea d'aria, dai parcheggi oggetto dell'affidamento
- j) Il gestore si impegna ad effettuare un servizio di vigilanza notturna articolato nel seguente modo: vigilanza non armata dalle 22,00 alle 6,00 con le modalità indicate nel capitolato. Le spese di vigilanza sono dedotte dal gestore da canone del servizio.

3. Sistema tariffario.

Per tutto il periodo dell'affidamento, incluse eventuali proroghe, spetta all'Amministrazione Comunale, secondo le norme dell'ordinamento degli enti locali, la definizione della struttura tariffaria, dei livelli delle tariffe e delle modalità di aggiornamento e variazione delle stesse.

Le variazioni tariffarie dovranno approvate dall'Amministrazione Comunale.

Le predette tariffe saranno riscosse nelle aree su riportate ed in quelle nuove, attraverso parcometri o impianti a barriera, conformi alle direttive e alle norme vigenti, che rilascino apposita ricevuta per consentire l'uscita dall'area. Potranno essere utilizzati nel corso della concessione, altri strumenti di pagamento, aggiuntivi rispetto al sistema dei parcometri, che comportino il calcolo della tariffa in base alla effettiva sosta e altre modalità di pagamento come abbonamenti con speciale contrassegno da esporre a bordo del veicolo e tessera o telecomando personale per l'accesso e l'uscita dalle aree.

4. Il quadro normativo.

La nozione interna di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004 (Corte Cost. 325/2010).

I Servizi di Interesse Generale sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio. Gli **“obblighi di servizio pubblico”** definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

La disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'articolo 4 del D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale e abrogata dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 199 del 20 luglio 2012.

Infatti la Consulta ha statuito che il citato articolo 4 dettava una disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica, non solo contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata con il referendum del 12- 13 giugno 2011 (articolo 23-*bis* del D.L. 25 giugno 2008, nr. 112), operando una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti *“in house”* al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma anche letteralmente riproduttiva di svariate disposizioni dell'abrogato articolo 23-*bis* e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo.

Come già chiarito dalla Corte costituzionale, con sentenza nr. 24 del 26 gennaio 2011, al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma – escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (articolo 113 e ss. D. Lgs. nr. 267/2000) – ne deriva l'**applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria** (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica.

Come noto, la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria cui allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del Trattato, anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della commissione; lo stesso Governo, nell'approvare il programma di governo in data 24 agosto 2012, riguardo ai servizi pubblici locali precisa l'intenzione di ridefinire nel breve un *“quadro normativo coerente ed integralmente attuativo del diritto comunitario”*, ragion per cui la nuova normativa non potrà discostarsi dal quadro comunitario descritto nel seguito.

Una prima attuazione di tale ipotesi è costituita dai D.L. nr. 174 e 179/2012.

In particolare, tale ultima disposizione (che richiede fra l'altro la *Relazione costituita dal presente documento*), pur prevedendo adempimenti ispirati – correttamente – alla trasparenza ed all'imparzialità delle scelte amministrative, consente alle amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia costituzionalmente garantita, di optare, motivatamente, per uno qualsiasi dei modelli di gestione dei Servizi di Interesse Economico Generale di derivazione comunitaria.

In tale contesto giuridico, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente:

- mediante gara aperta, per l'individuazione dell'affidatario;

- mediante gara cosiddetta “*a doppio oggetto*”, nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell’ambito di una Azienda mista (il cosiddetto Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato, o PPPI);
- mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto cosiddetto “*in house*”

In particolare, lo **schema dell’*in house providing*** postula in capo al soggetto affidatario la sussistenza dei cosiddetti “***requisiti Teckal***” (dal nome della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha delineato i confini del fenomeno) ossia:

- capitale interamente pubblico,
- svolgimento dell’attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti;
- esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il controllo analogo è da intendersi, secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell’ente pubblico sulla Azienda tale da realizzare un modello di delegazione inter-organica nel quale la Azienda opera come una *longa manus* del socio pubblico totalitario.

Esso determina quindi in capo all’amministrazione controllante un assoluto potere di direzione, di coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, che non possiede autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e si configura come un’entità distinta solo formalmente dall’amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa.

Nel caso gli enti locali soci siano più d’uno, dovrà essere garantito il controllo coordinato da parte degli stessi, tale da assicurare forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti.

5. Forma di affidamento.

Si è scelto di affidare la gestione del servizio di sosta a pagamento in esclusiva ad un solo gestore per le motivazioni di seguito esposte.

Dall’analisi degli obblighi di servizio pubblico è evidente che l’attività di gestione dei parcheggi a pagamento, di accertamento delle infrazioni alla sosta, di manutenzione della segnaletica stradale rispondono ad un’unica esigenza di mobilità e che potrebbero essere organizzate e gestite unitariamente; in caso contrario si perderebbe la possibilità di sfruttarne le relative sinergie e le economie che ricadono genericamente sull’intero territorio del Comune e sulla possibilità, per il Comune, di agire integralmente sul ciclo delle politiche pubbliche della mobilità.

Occorre infatti considerare che la gestione della mobilità urbana è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione dei veicoli al fine di:

- ridurre il traffico parassita e la sosta selvaggia in estate;
- ridurre il tempo medio di circolazione dei veicoli, necessario per il raggiungimento di una meta o di un parcheggio;
- ridurre l’inquinamento ambientale (gas, rumori, etc.);
- aumentare la sicurezza stradale;

- favorire il benessere psico-fisico e la salute pubblica, riducendo l'utilizzo dei veicoli a motore, comunque abbassandone la permanenza a bordo e incentivando l'utilizzo della bicicletta.

Il funzionamento dei parcheggi in stagione estiva è in particolare rivolto alle numerosissime utenze che fruiscono delle spiagge di Bergeggi e che, in alternativa alle aree di sosta individuate, vista la morfologia del territorio, non hanno alcun'altra possibilità di sosta.

Oltre ai vincoli di carattere concessorio, occorre considerare le condizioni pratiche per la regolamentazione relativa alla installazione e manutenzione della necessaria segnaletica e dei dispositivi per il pagamento. D'altra parte, non appare nemmeno possibile definire criteri di convenienza che possano indurre l'utenza ad una scelta del gestore cui rivolgersi per il pagamento di un servizio esercito nello stesso spazio e alle stesse condizioni.

Per le sopra esposte motivazioni il Comune di Bergeggi, quale Ente affidante ritiene che l'affidamento in esclusiva ad un solo gestore del servizio in trattazione risponda al meglio ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia come previsto dalla vigente normativa.

6. La scelta dell'affidamento a SAT SpA

SAT è una società per azioni a capitale interamente pubblico, avente come socio, detentore di una quota pari a 2,14 % del capitale sociale, il Comune di Bergeggi e risulta iscritta al registro delle Imprese di Savona con n°108139, codice fiscale e partita IVA 0102999098 con un sistema di amministrazione pluripersonale collegiale, nello specifico un Consiglio di Amministrazione, che provvede alla gestione della società secondo quanto stabilito dallo Statuto, in conformità alle Direttive impartite dai soci.

“La Società ha per oggetto le seguenti attività, esercitabili nell'ambito del territorio degli enti pubblici soci:

1) gestione di servizi pubblici locali in genere, di rilevanza economica e privi di rilevanza e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate; gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali nel caso di separazione dall'attività di erogazione dei servizi; acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso;

2) in particolare, gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, smaltimento e riciclaggio di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, compreso il trasporto relativo, nonchè studio, allestimento, messa in opera, gestione e manutenzione di impianti e sistemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfestazione e disinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in genere; al riguardo, potrà:

- esercitare ogni attività diretta al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero, al riciclo, alla inocuizzazione, al recupero energetico ed in genere, la trasformazione dei rifiuti (secondo quanto disposto dal D.Lgs. 22/1997 e dalla L.R. 18/99, e successive norme di modificazione ed attuazione) nonchè la conseguente ed eventuale commercializzazione dei prodotti di tale attività, compresa la relativa consulenza e/o intermediazione;

- provvedere allo studio, costruzione, manutenzione e gestione di impianti, macchinari, attrezzature in genere per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti solidi, urbani ed industriali; al loro eventuale recupero, riciclo, trasformazione e riutilizzo, sia ai fini agricoli sia industriali e civili in genere;

3) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili e di aree pubbliche e di insediamenti produttivi;

4) effettuazione di opere rimboscimento in genere, di sistemazione idraulica-forestale e la gestione di servizi inerenti la cura del verde; 5) fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione dei presidi necessari per la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) a norma di legge;

6) realizzazione e gestione di strutture idonee al funzionamento di parcheggi, spiagge ed aree, a qualsiasi titolo attrezzate per l'uso pubblico e/o limitato, con annessi servizi ed attività di ogni genere e tipologia;

7) gestione, in proprio o per conto terzi, delle attività amministrativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali, delle costruzioni e dei manufatti non in concessione a privati in esse contenute; gestione amministrativa e tecnica del servizio di cremazione.”

Indicazione degli assetti gestionali e tecnico-economici

Dal punto di vista societario, SAT S.p.A. al 31/12/2020 configurata come società in house providing, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia, ed il suo capitale sociale, pari ad Euro 1.269.634,96 (unmilione duecentosessantannovemilaseicentotrentaquattro/96) suddiviso in 5.520.152 azioni ordinarie, è detenuto dal Comune di Bergeggi per una quota di partecipazione pari al 2,14% del suo capitale, mentre per la restante parte: è rappresentato da azioni possedute dai seguenti comuni:

ASSETTO SOCIETARIO S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. AL 30/11/2021			
SOCIO	AZIONI DETENUTE	CAPITALE SOCIALE	%
COMUNE DI VADO LIGURE	4.358.311,00	1.002.411,53	78,95
COMUNE DI QUILIANO	118.319,00	27.213,37	2,14
COMUNE DI SPOTORNO	118.318,00	27.213,14	2,14
COMUNE DI BERGEGGI	118.318,00	27.213,14	2,14
COMUNE DI NOLI	39.439,00	9.070,97	0,71
COMUNE DI VEZZI PORTIO	11.240,00	2.585,20	0,20
COMUNE DI CENGIO	10.341,00	2.378,43	0,19
COMUNE DI ALTARE	6.070,00	1.396,10	0,11
COMUNE DI MILLESIMO	9.217,00	2.119,91	0,17
COMUNE DI DEGO	5.395,00	1.240,85	0,10
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	252.562,00	58.089,26	4,58
COMUNE DI CELLE LIGURE	162.938,00	37.475,74	2,95
COMUNE DI ROCCAVIGNALE	2.664,00	612,72	0,05
COMUNE DI VARAZZE	71.000,00	16.330,00	1,29

COMUNE DI ALBENGA	50.000,00	11.500,00	0,91
COMUNE DI PLODIO	2.700,00	621,00	0,05
COMUNE DI ALASSIO	33.500,00	7.705,00	0,61
COMUNE DI CERIALE	12.695,00	2.919,85	0,23
COMUNE DI STELLA	1.000,00	230,00	0,02
COMUNE DI MURIALDO	500	115,00	0,01
COMUNE DI TOIRANO	500	115,00	0,01
COMUNE DI BOISSANO	1.000,00	230,00	0,02
COMUNE DI BORGIO VEREZZI	4.000,00	920,00	0,07
COMUNE DI BARDINETO	250	57,50	0,00
COMUNE DI CASTELBIANCO	125	28,75	0,00
COMUNE DI CISANO SUL NEVA	500	115,00	0,01
COMUNE DI NASINO	125	28,75	0,00
COMUNE DI GIUSENICE	250	57,50	0,00
COMUNE DI MALLARE	500	115,00	0,01
COMUNE DI ARNASCO	250	57,50	0,00
PROVINCIA DI SAVONA	125.000,00	28.750,00	2,26
COMUNE DI LOANO	1.500,00	345,00	0,03
COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	125,00	28,75	0,00
COMUNE DI CALIZZANO	750,00	172,50	0,01
COMUNE DI CARCARE	500,00	115,00	0,01
COMUNE DI VENDONE	250,00	57,50	0,00
TOTALE	5.520.152,00	1.269.634,96	100,00

La configurazione della società nel modello in house providing ha caratterizzato anche la configurazione dell'assetto proprietario e di controllo, talché i modelli di governance e i meccanismi gestionali, sia straordinari che ordinari, sono compatibili con le previsioni normative in materia di "controllo analogo" della Corte di Giustizia europea e della giurisprudenza.

In particolare, quali strumenti per l'espletamento del controllo analogo congiunto, lo Statuto prevede all'art. 29 il Consiglio di Sorveglianza, che garantisce agli Enti Locali Soci un controllo nei confronti di SAT analogo a quello esercitato sui propri servizi.

A tal riguardo, appare utile delineare il sistema di amministrazione e controllo così come recepito dallo Statuto sociale, puntualizzando che SAT ha definito il processo volto alla costruzione di un Modello Organizzativo di Gestione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 avente quale finalità la prevenzione dei rischi di commissione dei reati che comportino una peculiare forma di responsabilità penale-amministrativa a carico della Società.

Effettuata una breve disamina delle variabili caratteristiche riguardo il modello gestione societario, si espongono alcune tabelle esplicative dei macro dati economici, patrimoniali e finanziari rilevati dai bilanci del gestore, che esprimono in numeri l'operato della società.

Per comprendere meglio la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l'andamento gestionale, si fornisce di seguito una riclassificazione del Conto economico (in unità di Euro) secondo il metodo della produzione effettuata.

Aggregati	Macroclassi o voci del conto economico civilistico	Anno Precedente
Ricavi delle vendite (Rv)	23.484.941	18.641.132
Produzione interna (Pi)	0	0
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (VP)	23.484.941	18.641.132
Costi esterni operativi (C-esterni)*	8.889.151	7.465.224
VALORE AGGIUNTO (VA)	14.595.790	11.175.908
Costi del personale (Cp)*	10.564.106	8.077.299
MARGINE OPERAT. LORDO (MOL)	4.031.684	3.098.609
Ammort. e accantonam. (Am e Ac)	1.926.042	1.691.506
RISULTATO OPERATIVO	2.105.642	1.407.103
Risultato dell'area accessoria	-152.743	-9.078
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	128	277
EBIT NORMALIZZATO	1.953.027	1.398.302
Risultato dell'area straordinaria	0	0
EBIT INTEGRALE	1.953.027	1.398.302
Oneri finanziari (Of)	25.942	41.266
RISULTATO LORDO (RL)	1.927.085	1.357.036
Imposte sul reddito	395.098	221.712
RISULTATO NETTO (RN)	1.531.987	1.135.324

Aggregati	Macroclassi o voci del conto economico civilistico	Anno Precedente
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	4.031.684	3.098.609
RISULTATO OPERATIVO	2.105.642	1.407.104
EBIT NORMALIZZATO	1.953.027	1.398.303
EBIT INTEGRALE	1.953.027	1.398.303

Si forniscono nel seguito alcuni indicatori significativi per analizzare la solidità patrimoniale e la situazione finanziaria della società.

L'esame degli indici citati rispecchia il forte impatto degli investimenti sulla struttura patrimoniale della società che, a partire dal biennio scorso, aveva parzialmente abbandonato la metodologia del pressoché esclusivo utilizzo di risorse proprie con ricorso anche a capitale di terzi per far fronte agli investimenti operativi.

Tuttavia, anche a seguito degli importanti investimenti effettuati e del ricorso a capitali di finanziamento, la struttura patrimoniale rimane ben equilibrata con le fonti consolidate (capitale proprio e finanziamenti a lungo termine) capaci di finanziare non solo le attività immobilizzate (cespiti) ma anche parte dell'attivo circolante.

La solidità patrimoniale è stata ulteriormente rafforzata per effetto dell'aumento di capitale deliberato, e sottoscritto mediante conferimento in natura, in data 30 dicembre 2020.

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI		
Indicatori		Esercizio Precedente
Margine primario di struttura	917.869	-899.601
Quoziente primario di struttura	1,0787	0,8556
Margine secondario di struttura	9.709.332	6.360.603
Quoziente secondario di struttura	1,8328	2,0208

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI		
Indicatori		Anno Precedente
Quoziente di indebitamento complessivo	0,7875	1,5261
Quoziente di indebitamento finanziario	0,0930	0,3246

Aggregato	Macroclassi dello stato patrimoniale civilistico	Anno Precedente
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO (Cio)	22.480.801	13.467.987
IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI (I e-o)	0	0
CAPITALE INVESTITO (Cio + I e-o)	22.480.801	13.467.987

Aggregato	Macroclassi dello stato patrimoniale civilistico	Anno Precedente
MEZZI PROPRI (Mp)	12.576.656	5.331.456
PASSIVITÀ DI FINANZIAMENTO (Pf)	1.170.257	1.730.824
PASSIVITÀ OPERATIVE (Po)	8.733.888	6.405.707
CAPITALE DI FINANZIAMENTO (Mp + Pf + Po)	22.480.801	13.467.987

Si forniscono nel seguito i principali indicatori di redditività, che confermano anche per il 2020 un'elevata redditività delle attività aziendali.

La redditività netta sui mezzi propri, pari al 12,18%, scende leggermente, in considerazione dell'aumentata consistenza patrimoniale derivante dal conferimento in natura. La redditività sulle vendite si attesta intorno all'8%.

Al fine di un'ulteriore analisi di natura finanziaria, si forniscono indicatori calcolati sullo stato patrimoniale riclassificato.

Tutti gli indici confermano il fatto che, pur avendo effettuato S.A.T. S.p.a. importanti investimenti nel corso degli ultimi anni, la struttura patrimoniale rimane molto solida.

INDICI DI REDDITIVITÀ			
Indicatore		Macroclassi, classi o voci del bilancio civilistico	Anno Precedente
ROE Netto	Risultato netto / Mezzi propri	0,1218	0,2129
ROE Lordo	Risultato lordo / Mezzi propri	0,1532	0,2545
ROI	Risultato operativo / (CIO - passività operative)	0,1532	0,1992
ROS	Risultato operativo / Ricavi di vendite	0,0897	0,0755

ATTIVO FISSO (Af)		
Aggregato	Macroclassi o classi dello stato patrimoniale civilistico	Anno Precedente
Immobilizzazioni immateriali	389.604	301.946
Immobilizzazioni materiali	5.441.801	5.789.227
Immobilizzazioni finanziarie	5.827.382	139.884
ATTIVO CORRENTE (Ac)		
Magazzino	0	0
Liquidità differite	3.765.913	3.829.423
Liquidità immediate	7.056.101	3.407.507
CAPITALE INVESTITO (Af + Ac)	22.480.801	13.467.987

MEZZI PROPRI (MP)		
Aggregato	Macroclassi o classi dello stato patrimoniale civilistico	Anno Precedente
Capitale sociale	1.269.635	612.616
Riserve	11.307.020	4.718.840
PASSIVITÀ CONSOLIDATE (Pml)	2.834.698	3.248.095
PASSIVITÀ CORRENTI (Pc)	7.069.447	4.888.436
CAPITALE DI FINANZIAMENTO (MP + Pml + Pc)	22.480.800	13.467.987

INDICI DI SOLVIBILITÀ			
Indicatore		Macroclassi o classi dello stato patrimoniale civilistico	Anno Precedente
Margine di disponibilità	Attivo corrente - Passività correnti	3.752.567	2.348.494
Quoziente di disponibilità	Attivo corrente / Passività correnti	1,5308	1,4804
Margine di tesoreria	(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti	3.752.567	2.348.494
Quoziente di tesoreria	(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti	1,5308	1,4804

6.1 Le risorse di SAT SpA

L'Azienda partecipata dal Comune di Bergeggi ha un oggetto sociale molto ampio. Tra i servizi previsti nell'oggetto sociale rileva, oltre la precipua attività di raccolta e trasporto rifiuti, quella di gestione Parcheggi:

L'esame dei bilanci approvati e depositati per le ultime tre annualità, evidenzia che la società "**SAT - Servizi Ambientali Territoriali SpA**" è una realtà societaria caratterizzata, da un punto di vista economico patrimoniale, da indici e parametri di bilancio con valori costantemente positivi.

Conseguentemente nessun Comune socio è stato mai gravato dall'onere finanziario conseguente all'obbligo di dover procedere al ripianamento delle perdite acclerate mediante la immissione di risorse proprie. Al contrario, nel corso dell'esercizio 2018, ad esempio, parte degli utili è stata ripartita tra i soci.

SAT - Servizi Ambientali Territoriali SpA dispone, inoltre, di tutti i mezzi tecnico-amministrativi, operativi ed organizzativi per effettuare la gestione del servizio, così come previsto dal relativo Contratto di Servizio, nonché di personale tecnico e amministrativo opportunamente formato ed addestrato per la gestione amministrativa del servizio e per le attività previste.

7. ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLA SCELTA

La struttura dei rapporti economici prevista nel contratto di servizio prevede che i proventi da tariffa rimangano al Gestore, il quale versa un canone annuale all'Ente individuato nella somma pari al 76% degli incassi, oltre IVA di legge, di dedotte le spese sostenute da SAT Spa relative a:

- 1) Attrezzature acquistate, impiantistica, cartellonistica necessaria all'automazione ed alla regolamentazione del sistema di ingresso ed uscita e pagamento (oltre IVA di legge);
- 2) Costi di tracciatura dei parcheggi (oltre IVA di legge);
- 3) Costo complessivo annuale delle polizze assicurative richieste;
- 4) Costi del personale necessario alla gestione del parcheggio (stimato presuntivamente in 24.000 euro annui);
- 5) Costo del personale addetto alla stipula e consegna degli abbonamenti, quantificato in € 5000 annui;
- 6) Spese di vigilanza notturna e altre spese previste esplicitamente nel capitolato o concordate con l'Amministrazione comunale.

Tale canone annuo appare coerente con i canoni praticati per servizi analoghi sul territorio circostante, ancorché la particolare situazione legata all'emergenza epidemiologica, che dal 2020 perdura, anche se il 31 marzo scorso è cessato lo stato di emergenza potrà incidere in maniera non certo trascurabile su tutte le attività ed i servizi particolarmente su quelli come nel caso di specie, che sono stagionalmente rivolti al turismo. Gli introiti da tariffa, previsti per il 2022, coprono comunque interamente i costi di gestione e la gestione del servizio non necessita di compensazioni economiche.

Inoltre, si specifica che, con riferimento al disposto dell'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 285/1992 s.m.i., ("i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana") risultano, comunque, a carico del Gestore tutti i costi relativi alla manutenzione ordinaria

Ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 285/1992 (nuovo codice della strada) i proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune.

Dai dati della contabilità dell'Ente, si rileva che nel triennio la gestione delle aree di parcheggio ha fatto registrare l'accertamento delle seguenti entrate:

Anno 2018	€ 155.842,09
Anno 2019	€ 122.093,31
Anno 2020	€ 103.929,99
Anno 2021	€ 124.403,18

Si rimarca come un'eventuale gestione in proprio delle aree di sosta a pagamento avrebbe inoltre una ricaduta, sui bilanci dell'Amministrazione Comunale, non solo in termini di

entrate, ma anche in termini di costi, cosa che, con la tipologia di affidamento prescelta, sono contenuti.

A tal proposito il gestore deve inoltre programmare, organizzare e attivare un ufficio aperto al pubblico, a favore dell'utenza per ottenere il rilascio dei documenti di sosta, di autorizzazioni-contrassegni, di informazioni relative al servizio, ovvero per poter definire e/o regolarizzare i rapporti commerciali e quelli amministrativi, siano questi in essere, presenti, passati o futuri. Deve essere garantita, con gli opportuni accorgimenti, la più ampia fruizione, da parte dell'utenza o dei clienti, dei servizi da erogare, con particolare attenzione per i risultati in termini di efficienza e di efficacia, e con le necessarie garanzie in materia di: imparzialità, equilibrio, adeguatezza, correttezza, riservatezza (anche nel trattamento dei dati), semplificazione (di procedure e procedimenti), nonché completa accessibilità, dei locali per il pubblico, ai disabili con minorazioni ed agli invalidi con difficoltà di deambulazione.

Le considerazioni che precedono sono di tutta evidenza fondamentali per sostenere che non è più ipotizzabile perseguire una gestione in economia del sistema sosta a pagamento comunale, così come attualmente viene espletato, e sicuramente è da sostenere la volontà dell'Amministrazione Comunale di affidare in concessione alla suddetta Società il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento.

8. DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.

Come già evidenziato, l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 prevede che l'atto amministrativo di acquisizione della partecipazione dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del D.Lgs. 18 ottobre 2012, l'Ente deve anche indicare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore del soggetto affidatario del servizio pubblico locale. Il concetto di compensazione può essere inteso in due modi diversi. In primo luogo, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari addizionali che gli enti locali devono corrispondere al soggetto affidatario del servizio pubblico locale, oppure, nel caso del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il sistema di remunerazione si basa, a norma di legge, sull'imposizione della TARI all'utenza, così come istituita dalla Legge 147/2013. Sulla base di quanto disposto da tale dettato normativo e, in particolare, nell'art. 1, comma 651, il Comune di Ceriale si attiene, nella definizione del Piano Economico Finanziario per la determinazione del valore della TARI all'utenza, al momento in linea con quanto disposto dalla normativa specifica di settore. Per quanto qui interessa, così come specificato nella Comunicazione della Commissione Europea C(2011) 9404 del 20.12.2011, le compensazioni che non sono considerate aiuti di stato e che sono considerate automaticamente compatibili con il diritto comune, sono le compensazioni che soddisfano quattro condizioni specifiche individuate dalle giurisprudenze comunitarie e, in particolare, dalla sentenza della Corte di Giustizia nel caso Altmark Trans GmbH. Lo scopo di queste condizioni è quello di escludere "tout court" l'esistenza di un aiuto di stato quando la compensazione rappresenta una contropartita delle prestazioni effettuata dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quella delle società che fanno loro concorrenza.

Nel caso di specie, i corrispettivi che sono riconosciuti per i servizi ambientali erogati da SAT sono compensazioni che in senso comunitario non rappresentano aiuti di stato e che sono automaticamente compatibili con il diritto comunitario.

Infatti, in linea con le quattro condizioni previste nella sentenza del caso Altmark Trans GmbH:

- SAT è una società incaricata dell'adempimento di specifici obblighi di servizio pubblico

determinati in fase di regolamentazione dell'affidamento del servizio;

- i corrispettivi che verranno erogati a SAT sono definiti in base a parametri preventivamente determinati in modo obiettivo e trasparente nel contratto di servizio che regola l'affidamento del servizio medesimo;
- i corrispettivi erogati non eccedono quanto necessario per coprire integralmente il servizio pubblico, tenendo conto di un mero margine di utile ragionevole.
- SAT, come evidenziato nei paragrafi che precedono, è organizzata secondo criteri di efficienza e ha mezzi adeguati per adempiere agli obblighi di servizio pubblico ad essa affidati. In dettaglio, per quanto riguarda il servizio di gestione parcheggi, si può affermare che l'affidamento è effettuato secondo criteri di efficienza.

9. CONCLUSIONI

Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sull'affidamento dei servizi pubblici locali, si ritiene opportuno e conveniente, procedere all'affidamento in house alla società **SAT SpA** del servizio della sosta tariffata.

Le motivazioni di tale scelta gestionale sono le seguenti:

1. il servizio di gestione dei parcheggi ha tutte le caratteristiche per essere considerato un servizio pubblico locale, in quanto è un servizio che sicuramente presenta le seguenti caratteristiche: **a)** è un servizio imputabile all'Ente locale; **b)** il servizio consiste nella produzione di attività destinate alla comunità locale; **c)** lo scopo del servizio consiste nella realizzazione di fini sociali e nella promozione dello sviluppo della comunità locale;
2. il Comune di Bergeggi, alla luce delle precedenti considerazioni, deve pertanto, in quanto Ente affidante, preoccuparsi di affidare il servizio, per il suo svolgimento, ad un soggetto gestore, tenendo presente che si tratta di un servizio destinato potenzialmente ad una universalità di soggetti e tenendo presente altresì che gli utenti destinatari delle prestazioni non rivestono la qualifica di parti contraenti, ma sono tutelati in quanto collettività e portatori di un interesse comune;
3. il Comune, valutati gli interessi pubblici sottesi alla corretta gestione dei servizi pubblici locali, intende esprimere la volontà di utilizzare la modalità dell'affidamento "in house" a favore di SAT srl in quanto è possibile:
 - incrementare il grado di efficienza e razionalità organizzativa;
 - razionalizzare i costi di gestione e realizzare economie di scala;
 - aumentare la competitività, attraverso l'ampliamento e l'integrazione della gamma dei servizi;
 - ottimizzare il processo produttivo e realizzare una sinergia operativa con gli altri servizi gestiti da SAT Srl;
 - il settore della sosta tariffata, che è di particolare interesse per il Comune di Bergeggi,

soprattutto per le finalità di decongestione urbana affidate allo strumento della sosta tariffata, è imprescindibile in stagione estiva, al fine di garantire, in maniera produttiva ed efficace, la soddisfazione e la tutela del pubblico interesse.

4. Il contratto di servizio definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico relativi al prospettato affidamento in house alla società SAT SpA del servizio della sosta tariffata.
5. Il piano economico previsionale della gestione della sosta garantisce ogni anno un'entrata di bilancio cui non corrispondono costi di gestione quali sarebbero determinati da una gestione diretta in economia

Tutte queste considerazioni portano inevitabilmente alla conclusione che sussistono tutte le ragioni e le condizioni per procedere all'affidamento "*in house*", ricorrendo alla professionalità e alle capacità organizzative di SAT SpA, del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e della attività connesse al servizio per la durata di 1 anno, necessariamente legata alla durata annuale della concessione demaniale al Comune di Bergeggi da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale delle aree di maggiore rilevanza numerica di posti auto (Aree A e B).